



ref. portale: **01774920241-13082018-1026**

Codice pratica: **18P0235413**

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

(art. 7 del D.P.R. 7/9/2010 n. 160 e art. 4 L.R. 31/12/2012 n. 55)

N° 19/AU/010

del procedimento unico concernente i seguenti atti di assenso:

- **TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO** in variante ai sensi art 4 L.R. 55/2012.
- **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA** ai sensi art. 146 del D. L.vo 22/01/2004, n. 42)
- **AUTORIZZAZIONE PER PASSO CARRABILE** ed apposizione della relativa segnaletica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 285/92 e art. 120 D.P.R. 495/92

<i>Pagamento dei diritti di segreteria assolto tramite bonifico, effettuato in data 12/12/2019;</i>	<i>Pagamento del contributo di costruzione assolto tramite bonifico effettuato in data 12/12/2019;</i>	<i>Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Aut. n. 3/2015 del 04/05/2015 dell'Agenzia delle Entrate - U.T. di Valdagno.</i>
---	--	---

Il Responsabile Settore Assetto del Territorio

Vista la domanda presentata in data 31/10/2018, acquisita al protocollo in data 31/10/2018, n. 0235413 di prot. dalla Ditta **Natcor S.r.l.** con sede in Malo (VI) Via Fondomuri, 43 P.I. 01774920241 intesa ad ottenere il titolo abilitativo unico per l'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'attività produttiva stabilimento Natcor, sull'immobile sito in Via Fondo Muri n. 43, individuato al Catasto al Foglio 30 mappali 1220, 1225, 1227, 77 sub. 3, 707, 708;

Vista la documentazione allegata alla domanda e gli elaborati di progetto a firma dell'ing. **Faccio Claudio** nato a Malo (VI) il 29/12/1958 Cod. Fisc. FCCCLD58T29E864V e le successive integrazioni;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna) secondo le risultanze dell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Vicenza approvato con R.D. 25/01/1923 come successivamente ridefinito ai sensi dell'art. 1/quarter della L. 431/85 con provvedimento del Consiglio Regionale n. 84 del 08/10/1998 e relativo all'idronimo "24127 Torrente Orolo, Giara, e Livergone o Livergnone";

Vista la domanda e gli elaborati di progetto relativi al piano di lavoro per rimozione e smaltimento copertura in cemento/amianto trasmessa in data 13/11/2018 all'Azienda ULSS n. 4, ALTO VICENTINO;

Vista l'istruttoria condotta dallo Sportello Unico e dagli altri uffici e Amministrazioni competenti interessati dagli endoprocedimenti richiesti per la formazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico Ordinario di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della L.R. 55/2012 che hanno portato ai seguenti esiti istruttori e/o atti di assenso espressi :

- in data 29/11/2018 parere espresso dal Comando di Polizia Locale;
- in data 29/11/2018 parere espresso dall'Ufficio Ecologia ed Ambiente;
- in data 27/11/2018 prot. 14411 parere espresso da Viacqua S.p.a (ente gestore del servizio idrico integrato);
- in data 05/02/2019 prot 114443-P parere espresso da Tim (Telecom Italia S.p.a) ha inviato il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- in data 12/02/2019 n. 15792 di prot. parere espresso da ARPAV;
- in data 13/02/2019 parere espresso dall'Azienda ULSS n. 4, ALTO VICENTINO - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- in data 11/11/2019 prot. 0270055 parere espresso dal Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Preso atto che in data 20/05/2019 la Conferenza di Servizi riunitasi in seduta decisoria in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 della L.241/90 e s.m.i. ha approvato l'intervento proposto nei limiti e con le prescrizioni espressi dai seguenti Enti coinvolti nel procedimento:

- Soprintendenza di Verona (rif. nota in data 16/05/2019 prot. 12161);
- Comune di Isola Vicentina;
- Amministrazione Provinciale di Vicenza (rif. nota in data 17/05/2019 prot 27581);
- S.P.V. Superstrada Pedemontana Veneta S.p.a. (rif. nota in data 08/02/2019 n. 55348 di prot.);
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (rif. nota in data 14/05/2019 n. 9457 di prot.);

Atteso che il progetto è stato sottoposto a verifica di Assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi del Dlgs 152/2006 e della DGRV 2299/2014 da parte della Commissione Regionale VAS e che la Commissione Regionale VAS con parere motivato n. 146 del 25/07/2019 ha ritenuto di non assoggettarlo alla procedura di VAS;

Richiamata la deliberazione di CC n. 50 del 26/11/2019 con la quale è stato espresso parere favorevole alla variante secondo quanto ammesso dall'art. 4 della legge regionale n. 55/2012 (interventi di edilizia produttiva realizzabili in variante allo strumento urbanistico generale);

Vista la convenzione sottoscritta in data 10/12/2019 – n. 6397 di rep. dott. Livio Bertoia, Segretario del Comune di Malo – come previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 55/2012, in corso di registrazione;

Verificato che le opere oggetto di richiesta:

- non rientrano tra quelle di cui all'art. 45 ter comma 2 della L.R. 23/04/2004 n. 11 che sono rimesse alla competenza della Giunta regionale e pertanto ai sensi dell'art. 45 ter comma 3 e 45 quater della L.R. 23/04/2004 n. 11, la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è attribuita al Comune di Malo, riconosciuto "idoneo" all'esercizio delle funzioni paesaggistiche in base al decreto dirigenziale della Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20/12/2010;
- sono soggette ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e dell'articolo 2 del DPR 31/2017;

Atteso che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Verona ha emesso il parere di competenza in sede di conferenza dei servizi;

Vista la dichiarazione relativa al riutilizzo delle terre e rocce da scavo a norma del D.L.vo 03/04/2006, n. 152 e del relativo regolamento approvato con D.M. 10/8/2012 n. 161;

Dato atto che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico, nei termini indicati nel dispositivo che segue e con la condizione che vengano rispettati i tempi, le modalità, le disposizioni e quant'altro riportato negli atti istruttori e pareri allegati al presente provvedimento conclusivo;

Visti la Legge 22/07/1975 n. 382, l'art. 82 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 ed il titolo V° bis della L. R. 23/04/2004 n. 11;

Visti il D. L.vo 22/01/2004 n. 42 e il D.P.C.M. 12/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il D.P.R. 07/09/2010 n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamati il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 ed il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 27/06/1985 n. 61 e 23/04/2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate la legge regionale 31/12/2012, n. 55 – la DGR n. 2045 del 19/11/2013 e la circolare n. 1 del 20/01/2015;

Visto il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31;

Richiamato il titolo V° bis della L. R. 23/04/2004 n. 11;

Richiamata la variante parziale al P.T.R.C. 2009 con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con D.G.R.V. n. 427 del 10/04/2013;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/2003, così come modificata ed integrata con Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316/2003, n. 3333/2004, n. 3379/2004, n. 3431/2005, n. 3452/2005 e n. 3467/2005;

Visto il D.M. 14/1/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";

Vista la legge 9/1/1989, n. 13, il D.M. 14/6/1989, n. 236, la legge 30/3/1971, n. 118, il D.P.R. 27/7/1996, n. 503 e la legge quadro 5/2/1992, n. 104 e s. m. ed i. sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Visto il D.M. 22/1/2008, n. 37 "riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

Vista la legge 9/1/1991, n.10 e relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con D.P.R. 26/8/1993, n. 412 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;

Visto il D.P.C.M. 1/3/1991, la legge quadro 26/10/1995 n. 447 ed il regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 41 del 26/11/2019, in materia di inquinamento acustico;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 176 di reg. del 05/10/2004 con cui è stata rivista ed aggiornata la delimitazione dei Centri Abitati ai sensi del D. L.vo 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visti gli artt 22, 26 e 27 del D. L.vo 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e gli artt. 46 e 120 del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti il regolamento edilizio e gli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati;

RILASCIA

alla Ditta **Natcor S.r.l.** con sede in Malo (VI) Via Fondomuri, 43 P.I. 01774920241 il titolo per l'esecuzione delle opere di cui trattasi, fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori i diritti dei terzi, in conformità agli allegati elaborati di progetto che, controfirmati digitalmente, fanno parte integrante del presente provvedimento e sotto l'osservanza delle disposizioni del Regolamento Edilizio e d'Igiene, dei piani urbanistici generali ed attuativi vigenti ed adottati, delle vigenti disposizioni in materia edilizia e delle seguenti prescrizioni:

- 1) I lavori, dovranno essere iniziati entro un anno dalla data della notifica delle determinazioni di rilascio del presente titolo abilitativo. Il mancato rispetto del termine per l'inizio dei lavori comporta la decadenza del presente titolo abilitativo.
- 2) ***Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81*** il committente o il responsabile dei lavori dovrà trasmettere allo Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive prima dell'inizio dei lavori:
 - copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, trasmessa all'A.S.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
 - dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo art. 90;
- 3) La data di inizio dei lavori, deve essere comunicata allo Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive del Comune con almeno 6 giorni di anticipo. La comunicazione, dovrà altresì comprendere i nominativi del direttore dei lavori e dell'impresa assuntrice. Ogni successiva sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata. **La mancata presentazione della dichiarazione dell'impresa costruttrice al fine dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C, determina la mancata efficacia del presente titolo.**
- 4) Contestualmente all'inizio dei lavori dovrà essere esposto all'esterno del cantiere, ben visibile un cartello riportante gli estremi del presente titolo abilitativo nonché le generalità del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori, dell'assuntore dei lavori, degli installatori e degli eventuali progettisti degli impianti.
Il titolare deve depositare in cantiere fino all'ultimazione dei lavori, per essere esibiti a richiesta ai funzionari oppure agli agenti incaricati della vigilanza, copia **dichiarata conforme dal progettista**, dei seguenti documenti:
 - a) il presente titolo abilitativo;
 - b) gli elaborati grafici e descrittivi allegati al titolo abilitativo;
 - c) tutti i progetti specifici per gli impianti, durante il periodo della loro esecuzione;

5) Contestualmente all'inizio dei lavori, (qualora non già depositata) dovrà essere presentata apposita dichiarazione congiunta a firma del progettista e del direttore dei lavori che attesti la rispondenza del progetto presentato alla normativa antisismica vigente. **L'assenza della certificazione, comporta la sospensione dell'efficacia del presente titolo abilitativo.**

6) Per tutta la durata dei lavori il cantiere dovrà essere recintato e provvisto di segnalazioni d'ingombro e di pericolo. Non è consentita se non espressamente autorizzata, l'occupazione e/o la manomissione di spazi e di aree pubbliche, destinate o meno al transito di veicoli e/o persone.

Si dovrà porre particolare attenzione:

- a) ai limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 per la fascia di transizione tra la classe "III - Aree di tipo misto e la classe V - Aree prevalentemente industriali";
- b) alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81;
- c) al nuovo codice della strada D.Lgs.30/04/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16/12/92, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso in cui, per esigenze di cantiere o per effettuare innesti ed allacciamenti o per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, si renda necessario occupare il suolo pubblico o di uso pubblico o la sede stradale, il titolare del presente provvedimento deve munirsi della prescritta autorizzazione, dotando la recinzione di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto all'alba, secondo l'intero orario della illuminazione pubblica stradale, e provvedere a segnalare e gestire i lavori in conformità alla vigente normativa, in particolare: D.M. 10/07/2002, D.M. 12/12/2011 n. 420 e Decreto Interministeriale 4/3/2013.

7) Dovrà essere ottemperato alle vigenti disposizioni sul contenimento del consumo di energia negli edifici ed in particolare, prima o contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, il committente dovrà trasmettere (qualora non già depositato) allo Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive del Comune, il progetto degli impianti termici, delle strutture edilizie esterne ed interne di separazione, corredati dalla relazione tecnica, con attestazione di rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia.

8) In ottemperanza al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" per gli impianti da eseguirsi nell'immobile oggetto d'intervento è redatto un progetto ai sensi dell'art. 5. Il progetto, è depositato presso lo Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive del comune nei termini previsti all'articolo 11 del D.M. 37/08 e se l'impianto è variato in corso d'opera, va integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità finale. Analogamente al progetto è depositata presso lo Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive del comune al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6 del D.M. 37/08. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello preposto, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5 del D.M. 37/08.

9) Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, dovrà essere effettuata la denuncia dei lavori, prima del loro inizio, allo Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive del Comune di Malo ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.;

10) Per le demolizioni di manufatti o di parti di edifici, e/o per gli scavi o sbancamenti, si dovrà provvedere allo smaltimento del materiale di risulta, in conformità alla legislazione vigente in materia. In particolare per il materiale prodotto dalle opere di scavo e movimentazione terre, classificabile come "terre e rocce da scavo", qualora lo stesso non sia direttamente riutilizzabile o riutilizzato nel cantiere stesso, o sia utilizzato in difformità a quanto previsto dal D. Lgs. 152/06, dovrà essere gestito secondo quanto stabilito dagli artt. 183, 188, 190 e 193 del medesimo D. Lgs.. Nella gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione dovranno altresì essere osservate le modalità operative di cui all'allegato "A" della Delibera di Giunta Regionale Veneto n. 1773 del 28/08/2012 in attuazione del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 3/2000.

11) A norma del D.P.R. 30/04/1999 n. 162 come modificato dal D.P.R. 05/10/2010 n. 214, la messa in esercizio di ascensori e/o montacarichi in servizio privato è subordinata a comunicazione allo Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive del Comune di Malo, come da procedura inserita sul portale infocamere - "impresainungiorno", da effettuarsi a cura del proprietario o del suo legale rappresentante entro 10 gg. dalla dichiarazione di conformità dell'impianto, resa dall'installatore. Si ricorda altresì che detto impianto dovrà essere sottoposto a verifica ogni due anni.

- 12) Ai sensi dell'art. 135 bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i. l'immobile deve essere equipaggiato con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.
- 13) Nessuna variazione rispetto al progetto approvato con il presente e soggetta al titolo abilitativo in variante potrà essere realizzata senza il preventivo rilascio del provvedimento richiesto. Resta salva la facoltà di presentare una "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380. Eventuali variazioni al progetto approvato con il presente provvedimento, salvo ricorrano le fattispecie indicate alle voci "A1" e "A31" dell'allegato "A" al D.P.R. 31/2017, dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
- 14) La data di ultimazione dei lavori, deve essere parimenti comunicata allo Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive. Il termine entro il quale dovranno essere ultimati i lavori non può essere superiore a tre anni da quello del loro inizio. Decorso il termine per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori il titolo abilitativo decade di diritto per la parte non eseguita, salva l'eventuale proroga consentita dalle vigenti norme, dovrà essere richiesto un nuovo titolo abilitativo per la parte non ultimata. **Contestualmente alla comunicazione di fine lavori dovrà essere ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 192 e s.m.i..**
- 15) **Ai fini dell'agibilità, il soggetto titolare del titolo abilitativo presenta, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori allo Sportello Unico Edilizia - Attività Produttive, la segnalazione certificata in applicazione di quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001. Tale segnalazione attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità;**
- 16) Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", e delle altre norme tecniche specifiche in ragione dell'intervento assentito ed in particolare:
- Disposizioni del Codice Civile in ordine ai diritti propri e di terzi e agli obblighi di tipo civilistico;
 - D.M. 16/05/87, n. 246, "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione", nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
 - D.M. 20/11/87 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - D.M. 14/06/89, n. 236 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge quadro 05/02/1992, n. 104;
 - D. Lgs. 15/08/91, n. 277, il quale prescrive per l'interessato richiedente il permesso (datore di Lavoro) che nel caso si debba demolire o rimuovere l'amianto presente nelle strutture dell'edificio esistente sul quale si interviene con il presente permesso, si dovrà predisporre e trasmettere all'Ente Sanitario competente, il piano di lavoro per la bonifica dell'amianto stesso ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 277/91 e delle ulteriori norme specifiche aventi attinenza in materia;

CONDIZIONI PARTICOLARI:

A - Vigili del Fuoco

- a) La soluzione di mitigazione ambientale dovrà adeguarsi alle specifiche esigenze di prevenzione incendi. La realizzazione del progetto esecutivo dovrà attenersi alle prescrizioni tecniche di seguito indicate o in alternativa prevedere specifiche tecniche esecutive che dovranno essere puntualmente certificate in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- b) L'esecuzione delle opere e/o degli impianti previsti è subordinata alle seguenti prescrizioni:
- 1) le strutture portanti dell'edificio A devono avere classe di resistenza al fuoco necessaria a garantire il livello III di prestazioni di cui al D.M. 9 marzo 2007. Le costruzioni metalliche e relativi ancoraggi di sostegno ed acceso ai silos e relativi impianti dovranno essere protette con prodotti atti a conferire alle stesse caratteristiche di resistenza al fuoco R60';
 - 2) l'edificio A dovrà essere servito da due scale protette (p.to 3.10 DM 30/11/1983), di collegamento verticale direttamente all'esterno, poste in posizione contrapposta in pianta, dotate di adeguate superfici di aerazione distribuite in basso ed alla sommità per l'espulsione del fumo, con funzione di via di esodo da ogni piano e passaggio delle colonne per l'alimentazione degli idranti necessari alla protezione idrica antincendio della superficie interna totale;

- 3) le aree a rischio specifico devono essere separate fra di esse per mezzo di pareti aventi caratteristiche REI 60'. Le separazioni antincendio, senza soluzioni di continuità, devono essere realizzate con prodotti incombustibili (art. 2 DM 15/03/2015) di prestazione certificata a norma del CPR UE 305/2011 come recepito dal D.Lgs. 106/2017;
- 4) dovrà essere eseguita la valutazione del rischio esplosioni secondo le modalità di attuazione di quanto previsto al titolo XI del D.Lgs. 81-08 connesso alla presenza di polveri e/o gas prodotti durante i processi, ovvero, la verifica delle idoneità delle installazioni secondo le prescrizioni di cui. al DPR n. 126/98 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva";
- 5) il grado di sicurezza intrinseco degli impianti e dei silos deve essere conforme alle indicazioni contenute nelle norme tecniche di riferimento adottate per la loro progettazione e realizzazione, ovvero, individuato mediante tecniche di analisi di affidabilità riconosciute nell'ambito della disciplina della progettazione in sicurezza;
- 6) tutti i silos per lo stoccaggio di sostanze che per loro caratteristiche possono dare luogo ad atmosfere potenzialmente esplosive devono essere dotati di sportelli antiscoppio o altre barriere di minor cedimento, orientate in maniera tale da non coinvolgere persone ed evitare la propagazione di fenomeni di combustione ad altri impianti/depositi limitrofi;
- 7) tutti i silos devono essere protetti con un impianto idrico a diluvio ad attivazione manuale da postazione protetta dagli effetti dell'incendio e sicuramente raggiungibile in caso di emergenza;
- 8) deve essere realizzato un impianto di rilevazione e segnalazione degli allarmi esteso a tutta l'attività. I silos devono essere dotati di un impianto di rilevazione e segnalazione attivato da sensori di rilevazione di temperatura. L'impianto deve essere realizzato in conformità alla regola dell'arte UNI 9795;
- 9) I silos devono essere raggiunti con getti d'acqua da postazioni esterne. A tal fine le barriere previste all'esterno per la mitigazione del rumore e dell'impatto ambientale devono essere progettate e realizzate con materiali non propaganti l'incendio e dotate di congegni che ne permettano la rapida rimozione, ovvero, l'apertura per consentire le manovre di raffreddamento e soppressione di un eventuale incendio;
- 10) Le aree e i passaggi esterni alle costruzioni devono avere caratteristiche dimensionali appresso indicate tali da consentire l'accesso degli automezzi dei vigili del fuoco e l'accostabilità dell'autoscala:
 - larghezza: 3,50 m;
 - altezza libera: 4,00 m;
 - raggio di volta: 13,00 m;
 - pendenza: non superiore al 10%;
 - resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore, passo 4,00 m);
- 11) la parete su cui addossa il deposito di oli combustibili asservito all'impianto di cogenerazione deve avere caratteristiche - REI 120' a tutt'altezza del fabbricato e una larghezza pari alla proiezione del deposito sulla stessa aumentata in senso orizzontale di 2,5 m, gli edifici C, D, E devono essere posti ad una distanza di sicurezza reciproca maggiore rispetto alla distanza di irraggiamento calcolata con il metodo della piastra radiante di cui al DM 03/08/2015;
- 12) gli edifici A, D, E devono essere separati da spazi scoperti (p.to 1.12 DM 30/11/1983) Eventuali tettoie devono essere aperte su tre lati;
- 13) la scala centrale degli uffici deve avere le caratteristiche della scala protetta (p.to 3.10 DM 30/11/1983), la stessa deve essere dotata di apertura di aerazione in sommità di superficie non inferiore a 1 mq;
- 14) la protezione idrica antincendio deve essere dimensionata, sulla scorta dei criteri di cui alla norma UNI 10779, per aree di livello II di pericolosità. La protezione interna dovrà essere assicurata da idranti DN 45 a copertura di ogni punto della superficie interna totale; quella esterna, a protezione dei fabbricati e dei depositi, da idranti DN 70 collocati in posizione sicuramente fruibile in caso d'incendio. All'esterno ogni punto dei fabbricati deve essere raggiunto da un getto simultaneo di due idranti;

15) l'alimentazione dovrà essere di tipo doppia superiore stante la diversa tipologia degli impianti (UNI EN 12845). L'impianto idrico a diluvio dovrà essere dimensionato, progettato e realizzato con la finalità di controllo e raffreddamento delle superfici esterne dei silos.

- c) Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, l'istanza di cui all'art 16 comma 2, dei D Lgs. 139/2006, deve essere presentata prima dell'esercizio dell'attività mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata da asseverazione e da certificazioni/dichiarazioni come previsto dal D.M. 7 agosto 2012.

Per le attività di cui all'allegato 1 del D.P.R. 151/2011, categorie A e B, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo segnalate o rilevate.

Per le attività di categoria C, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco effettua visite tecniche e in caso di esito positivo, rilascia il certificato di prevenzione incendi.

A titolo indicativo (ma non esaustivo) si riportano di seguito gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, oggetto delle certificazioni/dichiarazioni da allegare alla SCIA in conformità all'allegato II del D.M. 7 agosto 2012:

- 1) relazione di calcolo del carico d'incendio reale presente nei vari ambienti, con particolare attenzione da porre per quegli ambienti la cui classificazione richiede il rispetto di un valore massimo prefissato (dalla normativa cogente oppure derivante dal D.V.R.);
- 2) solai carrabili dimensionati staticamente per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso VV.F.;
- 3) elementi strutturali portanti e/o separanti, verticali e/o orizzontali, classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- 4) porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- 5) materiali combustibili strutturali, di rivestimento o di arredo, classificati ai fini della reazione al fuoco;
- 6) impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, nei luoghi componenti l'attività con pericolo di esplosione o incendio o in quelli a maggior rischio in caso d'incendio e relativi dispositivi (interruttore o pulsante) atti a sezionare l'impianto elettrico in caso d'emergenza;
- 7) impianto luci di sicurezza e/o emergenza;
- 8) sistema adottato ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche oppure certificazione con l'esito della valutazione del rischio di fulminazione diretta o indiretta redatta secondo le vigenti norme CEI;
- 9) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
- 10) rete idrica antincendio e relative tipologie di alimentazione (acquedotto pubblico, riserva idrica, riserva virtualmente inesauribile, ecc.) comprese le afferenti opere di alimentazione;
- 11) impianti MANUALI di spegnimento (ad esempio idranti, naspi);
- 12) sistemi fissi automatici di rivelazione di fumo e d'incendio ed eventuali dispositivi di coordinamento funzionale con altre misure o provvedimenti antincendio;
- 13) impianti di rivelazione 'infiammabili ed eventuali' dispositivi di coordinamento funzionale con altre misure o provvedimenti antincendio;
- 14) impianti di trasporto e utilizzazione di gas combustibili, sia allo stato liquido sia allo stato aeriforme;
- 15) sistemi automatici di evacuazione fumi e calore;
- 16) impianti di segnalazione, comunicazione ed allarme, sia manuali sia automatici;
- 17) impianti di utilizzo, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, sia combustibili sia comburenti;
- 18) dispositivi, attrezzature e altri componenti di impianti tecnologici previsti di tipo approvato, certificato o omologato da parte del Ministero dell'Interno;

B - Ministero per i beni Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona Rovigo e Vicenza

- a) Per quanto attiene la valutazione ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004 e s. m. e i.. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio relativamente alle cromie ed al trattamento superficiale dei corpi bassi (dove non é previsto il rivestimento metallico) dovranno essere predisposte delle campionature di colore in loco da sottoporre alla valutazione preventiva.
- b) Quale autorizzazione paesaggistica il presente provvedimento, ai sensi dell'art.146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

C - Regione Veneto - Unità Organizzativa commissioni VAS VINCA NUVV

- a) Devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale preliminare;
- b) Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali:
 - *Parere n.935 del 5/07/19 assunto al prot. Reg. al n.298126 del 05/07/19 del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;*
 - *Parere n.7193 del 15/07/19 assunto al prot. Reg. al n.316627 del 15/07/19 del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;*
 - *Parere n.317865 del 16/07/19 del Genio Civile di Vicenza;*
- c) Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale considerato che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità di cui ai punti 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e l'attuazione degli interventi previsti è ammessa qualora:
 - 1) non siano in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del M.A.T.T.M. n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.GG.RR. nn. 786/2016, 1331/2017 e 1709/2017;
 - 2) ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- d) Si dovranno inoltre:
 - 1) mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tassellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis bechsteinii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida tenioffs*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
 - 2) impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e impiego di lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 - 3) dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opere in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo), unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 - 4) **il rispetto delle suddette prescrizioni dovrà essere puntualmente verificato e comunicato ai Comuni di Malo e Isola Vicentina ed all'autorità regionale per la valutazione di incidenza.**

- a) Tutti i nuovi volumi dovranno essere realizzati all'esterno della fascia di rispetto (pari a metri 20) dalla bretella di servizio della Superstrada Pedemontana.
- b) Dovrà essere prevista la segnaletica orizzontale e verticale relativa agli attraversamenti della pista ciclopeditonale.
- c) La gestione delle acque di piattaforma e quelle relative alla pista ciclopeditonale dovrà avvenire all'interno della proprietà Natcor.

E - Amministrazione Provinciale di Vicenza

- a) L'area oggetto di intervento mantiene la destinazione urbanistica originaria e sarà disciplinata dal progetto approvato;
- b) La pista ciclopeditonale deve avere una larghezza di almeno 3 m., conformemente agli standard realizzativi del piano provinciale della rete degli itinerari ciclabili;
- c) Sono fatte salve le prescrizioni ed i limiti espressi dagli Enti competenti in materia di viabilità, di salvaguardia ambientale e igienico sanitaria, nonché in materia di edilizia, urbanistica, paesaggio e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- d) E' vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 mq. Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l'ambiente, di cui al comma 1 dell'art. 39 delle NTA del P.T.A., e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La superficie di 2000 mq impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 mq deve essere realizzata in modo tale da consentire l'infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo.
- e) L'area oggetto d'intervento deve essere utilizzata quale bene strumentale dell'attività oggetto del presente titolo abilitativo.
- f) La variante decade se i lavori non vengono iniziati entro 16 mesi dalla sua pubblicazione salvo eventuale proroga comunque non superiore a mesi 12, ai sensi dell'art. 4 della LR 55/2012.
- g) In ragione della natura straordinaria della procedura di variante ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 4 della LR. 31/12/2012, n. 55, la modifica della disciplina urbanistica é vincolata inscindibilmente al progetto presentato, da cui deriva, pertanto, la variante produce effetti soltanto in funzione della realizzazione del progetto relativo all'attività produttiva descritta, la cui mancata realizzazione determinerà la decadenza della variante stessa ed il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica precedente.

F - Viacqua S.p.a.

- a) Essendo l'area attraversata dalla pubblica fognatura, dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto di 3 metri a cavallo delle tubazioni esistenti.
- b) Dovrà essere richiesta la segnalazione reti.
- c) La ditta esecutrice dovrà attuare tutte le necessarie cautele e precauzioni per evitare il danneggiamento dei sottoservizi esistenti.
- d) I chiusini della fognatura presenti lungo il tracciato se in buone condizioni dovranno essere portati in quota e fissati con un getto in cls., nel caso in cui questi siano da sostituire sarà cura del richiedente avvisare Viacqua S.p.a. per la consegna del materiale.
- e) Dovrà in ogni caso essere garantito l'accesso agli operatori e ai mezzi operativi per tutte le operazioni di manutenzione/riparazione/sostituzione delle reti pubbliche.

G - Comune di Malo

- a) Sono fatte salve e confermate le prescrizioni e condizioni di cui ai singoli pareri espressi degli enti terzi di cui al verbale della conferenza dei servizi decisoria e comunque in premessa richiamati;
- b) E' fatto obbligo ai sensi dell'art. 4 c. 1-ter del DPR 380/01 e s.m.i. per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o meno;

- c) Si richiama quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di **gestione delle terre e rocce da scavo**, ed in particolare gli adempimenti previsti prima dell'inizio dei lavori in caso di riutilizzo delle terre scavate;
- d) L'esecuzione delle opere ricadenti nel territorio comunale di Isola Vicentina restano subordinate al rilascio di idoneo ulteriore distinto titolo abilitativo a cura del medesimo comune;
- e) Dovrà essere verificato in sede esecutiva che l'area a verde prevista in progetto nella zona di entrata/uscita sia mantenuta a raso con la manutenzione che rimane a carico della ditta richiedente. L'area verde limitrofa alla pista ciclabile deve essere livellata e resa idonea ad una corretta e veloce manutenzione.
- f) L'apertura e la regolarizzazione dei passi carrai ai fini dell'accesso all'immobile sito in Via Fondo Muri, l'apposizione del segnale di passo carrabile conforme alle disposizioni dell'art. 22 del D. L.vo 30/04/1992, n. 285 e degli artt. 46 e 120 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 è autorizzata secondo l'elaborato planimetrico generale allegato al presente titolo e come di seguito dettagliato:

Autorizzazione	Indirizzo	Civico	Note
19/AU/010	Via Fondo Muri		nuovo accesso a parcheggio (entrata parcheggio)
19/AU/010	Via Fondo Muri		regolarizzazione accesso esistente

- 1) l'autorizzazione all'apertura dei passi carrai viene rilasciata in conformità alle norme previste dal D. L.vo 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
 - 2) l'esecuzione delle opere relative ai nuovi accessi dovrà avvenire a perfetta regola d'arte, in particolare l'accesso dovrà essere dotato di griglie per tutta la larghezza con relative caditoie collegate alla condotta delle acque meteoriche ed essere smaltita in conformità alle norme vigenti, in ogni caso dovrà essere evitato lo scolo delle acque piovane sulla carreggiata stradale o sui marciapiedi;
 - 3) sono fatti salvi in ogni fase dell'esecuzione dei lavori i diritti di terzi, in particolare, il titolare assume la piena responsabilità delle opere da eseguirsi ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione proprietaria della strada ed i terzi per gli eventuali danni arrecati a cose o persone con l'esecuzione delle opere autorizzate, sollevando nel contempo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo;
 - 4) i passi carrabili, ai fini del rispetto del divieto di sosta, deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120 del regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
 - 5) l'autorizzazione all'apertura dei passi carrai ha carattere reale per l'accesso alla proprietà sopraindicata e vale per la località e l'uso per i quali è stata rilasciata e può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo;
 - 6) la targhetta del numero civico per ognuno dei nuovi accessi carrai va apposta a cura del richiedente/i;
 - 7) l'infrazione ad una qualsiasi delle condizioni suesposte comporterà la decadenza in forza di legge dell'autorizzazione all'apertura dei passi carrai.
- g) Le **strutture edilizie** che delimitano locali abitabili devono garantire adeguate prestazioni termigrometriche (protezione dei ponti termici e dei surriscaldamenti da soleggiamento estivo, fenomeni di umidità,...) in modo da consentire condizioni di benessere per gli occupanti e prevenire lo sviluppo di muffe, nonché prevenire l'immissione negli ambienti abitativi di umidità e di gas radon risalenti dal sottosuolo. Nella relazione illustrativa dell'intervento devono essere documentati gli accorgimenti adottati per garantire il rispetto dei limiti indicati nella pubblicazione "Who Handbook on Indoor Radon. A Public Health Perspective - 2009", che riporta livelli di radon da non superare di 100 Bq/mc, salvo nei fabbricati esistenti dove non risulta possibile rispettare questo limite, nei quali il livello da non superare è di 300 Bq/mc: pavimento e/o pareti contro terra isolati dal terreno da vespaio/intercapedine ventilati naturalmente (a camera d'aria o a ciottolame) mediante comunicazioni con l'esterno, protette da griglie antinsetto e roditori, distribuite in modo da favorire riscontri d'aria trasversali e/o l'effetto di tiraggio; controllo di tutte le vie di possibile penetrazione (intercapedini, passaggi di tubazioni,...); inserimento tra terreno e fabbricato (a livello del vespaio o sotto la platea di fondazione) di una guaina impermeabile al radon con sotto delle tubazioni drenati collegate all'esterno;

- h) Le zone con pericolo di caduta devono essere protette da **parapetti** con altezza minima di 100 cm, misurata in corrispondenza della punta del gradino nel caso di ringhiere di scale. In presenza di dislivelli superiori a 6 m è opportuno che il parapetto abbia altezza di almeno 110 cm. Il parapetto che protegge zone con possibile presenza di bambini o di disabili, deve essere inattraversabile da una sfera di diametro 10 cm e non favorire l'arrampicamento (rif. UNI 10809). Le finestre devono avere la soglia ad altezza di 1 m;
- i) Il locali abitativi principali (residenza e direzionale) devono avere **finestratura con caratteristiche di veduta**, che assicuri un fattore di luce diurna medio (FLDm) almeno pari a 0,02-0,03 e con quota apribile almeno pari ad 1/8 della superficie in pianta del locale, distribuita in modo da favorire riscontri trasversali. I locali commerciali ed artigianali (produttivi) devono rispettare i requisiti di finestratura indicati nella D.G.R. 1887/97. Le superfici vetrate devono essere facilmente identificabili e di documentata "sicurezza antinfortuno" (rif. norma UNI 7697 in materia di sicurezza delle vetrate e D.Lgs. 21.03.2004 n. 172) e quelle che costituiscono barriera verso il vuoto, se non altrimenti protette, devono essere di documentata "sicurezza antisfondamento". L'apertura delle finestre dovrà risultare agevole ad altezza d'uomo ($H = 1.5 \div 1.8$ m);
- l) **L'installazione di impianti** a servizio di edifici è soggetta agli obblighi di cui al D.M. 37 del 22/01/2008; per le apparecchiature di trattamento domestico di acqua potabile si segnala quanto stabilito dal D.M. 25 del 07/02/2012.
- m) Negli **accessi carrai** deve sempre essere garantita adeguata visibilità nella manovra di entrata-uscita (prevedendo angoli di visuale libera a 45°, da un'altezza di 70 cm dal suolo per l'autoveicolo che sta per impegnare la pubblica via). Gli accessi su viabilità intensa, ovvero di attraversamento, dove le caratteristiche del sedime stradale favoriscono la velocità, devono avere ove possibile larghezza di almeno 4,5 m e il cancello arretrato per mantenere una zona libera di profondità di almeno 5 m. Gli accessi alle pubbliche vie da strade private e passi carrabili devono rispettare le regole definite dal "Regolamento di attuazione del Codice della Strada" (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) negli art. da 44 a 46 e le "Norme sull'arredo funzionale delle strade urbane" - Consiglio Nazionale Ricerche, B.U. n. 150/1992; comunque si deve prevedere uno spazio di manovra che consenta contemporaneamente l'uscita di un veicolo e l'entrata di un altro, senza intralciare la circolazione sulla strada pubblica
- n) Le **recinzioni** devono essere realizzate in modo da non costituire pericolo o intralcio per le persone, evitando, in quanto pericolosi, gli elementi con punte aguzze. In caso di detenzione di animali (es. cani) la recinzione deve essere di struttura e altezza tali da evitare situazioni di pericolo, integrata da elementi di protezione (siepe, schermatura a maglia fitta o piena,...) per favorire il benessere per gli animali ed evitare il disturbo alle persone. Per la motorizzazione dei cancelli si rimanda ai requisiti di sicurezza della norma UNI EN 12453;
- o) Si richiamano gli obblighi di aggiornamento delle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 79 bis della L.R. 61/85;
- p) Alla segnalazione certificata di agibilità dovrà essere allegata copia del nulla-osta all'allacciamento rilasciato da Viacqua S.p.a (ente gestore del servizio idrico integrato);

ALLEGATI:

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti elaborati firmati digitalmente dall' Ing. Faccio Claudio:

Descrizione	Nome File
documentazione fotografica dello stato di fatto	01774920241-13082018-1026.029.PDF.P7M (Tav-V01_Inquadramento fotografico_.pdf.p7m)
fascicolo-rappresentazioni.pdf.p7m	(fascicolo-rappresentazioni.pdf.p7m)
Tav-V01-Inquadramento-fotografico-Modello.pdf.p7m	(Tav-V01-Inquadramento-fotografico-Modello.pdf.p7m)
Coni-visuali-foto-ravvicinate.pdf.p7m	(Coni-visuali-foto-ravvicinate.pdf.p7m)
elaborato AR05 linee vita	01774920241-13082018-1026.040.PDF.P7M (Tav-AR05_Linee vita_.pdf.p7m)
elaborato AR06 scarichi	01774920241-13082018-1026.041.PDF.P7M (Tav-AR06_Scarichi_07.08.2018_.pdf.p7m)
elaborato AR07b	01774920241-13082018-1026.042.PDF.P7M (Tav-AR07a-b_Intelaiatura Macchinari_r6_07 08 2018_.pdf.p7m)
Tavola 01 inquadramento fotografico	01774920241-13082018-1026.043.PDF.P7M

	(Tav-V01_Inquadramento fotografico_.pdf.p7m)
Tav V02 Interventi di mitigazione	01774920241-13082018-1026.044.PDF.P7M (Tav-V02_Interventi di mitigazione_.pdf.p7m)
Tav V03 Analisi Antropizzazione	01774920241-13082018-1026.045.PDF.P7M (Tav-V03_Analisi Antropizzazione_.pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.051.PDF.P7M (Fanin - Relazione Generale.pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.052.PDF.P7M (Fanin - Nuova Centrale Termica.pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.053.PDF.P7M (Antincendio Fanin 2018 Tavola 1.pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.054.PDF.P7M (Antincendio Fanin 2018 Tavola 2.pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.055.PDF.P7M (Antincendio Fanin 2018 Tavola 3.pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.056.PDF.P7M (Antincendio Fanin 2018 Tavola 4.pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.057.PDF.P7M (Antincendio Fanin 2018 Tavola 5.pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.058.PDF.P7M (Antincendio Fanin 2018 Tavola 6.pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.059.PDF.P7M (Antincendio Fanin 2018 Tavola 7.pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.060.PDF.P7M (Antincendio Fanin 2018 Tavola 8.pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.061.PDF.P7M (Antincendio Fanin 2018 Tavola 9.pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.062.PDF.P7M (18.FAN.AMP.PP.ERT.r0 (Relazione con copertina).pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.063.PDF.P7M (18.FAN.AMP.PP_r0 (E02 Capannone SUD).pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.064.PDF.P7M (18.FAN.AMP.PP_r0 (E03 Capannone NORD).pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.065.PDF.P7M (18.FAN.AMP.PP_r0 (E05 Schema a blocchi).pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.066.PDF.P7M (18.FAN.AMP.PP_r1 (E01 Planimetria esterna).pdf.p7m)
progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008; L.	01774920241-13082018-1026.067.PDF.P7M (18.FAN.AMP.PP_r1 (E04 Stabile esistente).pdf.p7m)
Catasto Comune di Malo	01774920241-13082018-1026.068.PDF.P7M (Catasto_Comune di Malo.pdf.p7m)
Catasto Comune di Isola Vicentina	01774920241-13082018-1026.069.PDF.P7M (Catasto_Comune di Isola Vicentina.pdf.p7m)
Tav-AR01b-Inquadramento-Isola-r2-Modello.pdf.p7m	(Tav-AR01b-Inquadramento-Isola-r2-Modello.pdf.p7m)
Tav-AR01d-Tavola-recinzione.pdf.p7m	(Tav-AR01d-Tavola-recinzione.pdf.p7m)
Tav-AR02c-Sezione-parcheggioMalo.pdf.p7m	(Tav-AR02c-Sezione-parcheggioMalo.pdf.p7m)
Tav-AR03d-Stato-di-Progetto-Piante-Isola.pdf.p7m	(Tav-AR03a-b-c-Stato-di-Progetto-Piante-Isola.pdf.p7m)
Tav-AR03e-Stato-di-Progetto-Prospetti-e-sezioni.pdf.p7m	(Tav-AR03a-b-c-Stato-di-Progetto-Prospetti-e-sezioni.pdf.p7m)
Tav-AR03c-Stato-di-Progetto-Prospetti-Isola.pdf.p7m	(Tav-AR03a-b-c-Stato-di-Progetto-Prospetti-Isola.pdf.p7m)
Tav-AR03b-Stato-di-Progetto-Prospetti-Malo.pdf.p7m	(Tav-AR03a-b-c-Stato-di-Progetto-Prospetti-Malo.pdf.p7m)
Tav-AR03-Stato-di-Progetto-Sezioni-Malo.pdf.p7m	(Tav-AR03a-b-c-Stato-di-Progetto-Sezioni-Malo.pdf.p7m)
Tav-AR04-Layout-Produttivo-Model.pdf.p7m	(Tav-AR04-Layout-Produttivo-Model.pdf.p7m)
Tav-AR01a-Inquadramento-Malo.pdf.p7m	(Tav-AR01a-Inquadramento-Malo.pdf.p7m)
Tav-AR01c-Inquadramento-Malo-Isola-SEZIONI.pdf.p7m	(Tav-AR01c-Inquadramento-Malo-Isola-SEZIONI.pdf.p7m)
Tav-AR01c-Inquadramento-Malo-IsolaA-planimetria.pdf.p7m	(Tav-AR01c-Inquadramento-Malo-IsolaA-planimetria.pdf.p7m)

Tav-V04eAcque-meteoriche-e-fibra-ottica.pdf.p7m	<i>(Tav-Acque-meteoriche-e-fibra-ottica.pdf.p7m)</i>
Tav-V04aAttuale-quotato.pdf.p7m	<i>(Tav-Attuale-quotato.pdf.p7m)</i>
Tav-V04ePubblica-illuminazione.pdf.p7m	<i>(Tav-Pubblica-illuminazione.pdf.p7m)</i>
Tav-V04bSegnaletica.pdf.p7m	<i>(Tav-Segnaletica.pdf.p7m)</i>
Tav-V04cSezioni.pdf.p7m	<i>(Tav-Sezioni.pdf.p7m)</i>
Tav V04dSovrapposizione.pdf.p7m	<i>(TavSovrapposizione.pdf.p7m)</i>
Tav-V04g-Allargamento-stradale.pdf.p7m	<i>(Tav-V04a-b-c-Allargamento-stradale.pdf.p7m)</i>
Relazione Tecnica di Asseverazione (il modello deve essere alleg	<i>01774920241-13082018-1026.002.PDF.P7M (relazione tecnica di asseverazione.pdf.p7m)</i>
"Scheda monitoraggio, art. 6, L.R. 31.12.2012, n. 55" da compila	<i>01774920241-13082018-1026.028.PDF.P7M (scheda.pdf.p7m)</i>
Piano Lavoro Amianto	<i>01774920241-13082018-1026.072.PDF.P7M (PIANO DI LAVORO AMIANTO_A.pdf.p7m)</i>
Relazione Geologica	<i>01774920241-13082018-1026.073.PDF.P7M (relazione geologica.pdf.p7m)</i>
Relazione Sintetica	<i>01774920241-13082018-1026.075.PDF.P7M (Relazione Generale SINTETICA.pdf.p7m)</i>
GranitePVDF45-datasheet-EN-scheda-vernice.pdf.p7m	<i>(GranitePVDF45-datasheet-EN-scheda-vernice.pdf.p7m)</i>
LG-16-037-RAP-01.pdf.p7m	<i>(LG-16-037-RAP-01.pdf.p7m)</i>
LG-16-037-RP-01.pdf.p7m	<i>(LG-16-037-RP-01.pdf.p7m)</i>
LG-16-037-RSA-01.pdf.p7m	<i>(LG-16-037-RSA-01.pdf.p7m)</i>
Legge-13.89.pdf.p7m	<i>(Legge-13.89.pdf.p7m)</i>
LG-17-023-C-VPIA-00.pdf.p7m	<i>(LG-17-023-C-VPIA-00.pdf.p7m)</i>
SCHEDA.pdf.p7m	<i>(SCHEDA.pdf.p7m)</i>
Computo-Metrico.PDF.p7m	<i>(Computo-Metrico.PDF.p7m)</i>
Costi-sicurezza.PDF.p7m	<i>(Costi-sicurezza.PDF.p7m)</i>
QUADRO-ECONOMICO-3.pdf.p7m	<i>(QUADRO-ECONOMICO-3.pdf.p7m)</i>

Il rilascio del presente titolo abilitativo avviene a seguito del versamento rateizzato a favore del Comune di Malo del Contributo di costruzione determinato in **€. 55 342,55** (di cui **€. 9 586,27** quale quota commisurata all'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria e **€. 45 756,28** quale quota commisurata all'incidenza degli oneri di sistemazione ambientale) e del contributo straordinario di cui all'art. 16 c. 4 punto d-ter del D.P.R. 380/01 determinato ai sensi del regolamento specifico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 25/07/2019 un importo pari **€. 121.393,40**.

Malo lì 18/12/2019

Il Responsabile Settore Assetto del Territorio

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(geom. Giuseppe Artuso)*